

Delibera Senato Accademico n. 171 del 25/6/2014

**Procedure e termini  
per immatricolazioni, iscrizioni, interruzioni  
(sospensioni) e trasferimenti delle carriere di  
specializzandi e dottorandi  
- Anno accademico 2014/2015**

---

## Articolo 1 Immatricolazione e iscrizione

### 1.1 Immatricolazione

Possono immatricolarsi ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione coloro che - al termine delle procedure concorsuali - sono risultati vincitori dei posti disponibili.

L'immatricolazione va presentata nei termini perentori e con le modalità definite di volta in volta dai bandi di concorso.

L'immatricolazione si perfeziona presentando:

1. l'attestazione di pagamento della prima rata della contribuzione (o il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione);
2. il formulario di immatricolazione;
3. i documenti richiesti dagli specifici bandi o dalle istruzioni pubblicate sul sito Internet dell'Ateneo all'atto della pubblicazione della graduatoria del concorso.

Decadono dal diritto all'ammissione al corso di studio coloro che non adempiono integralmente e nei termini prescritti all'immatricolazione.

### 1.2 Rinnovo iscrizione

L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il pagamento della prima rata delle tasse (o presentando il documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione) entro il 30 settembre 2014. L'iscrizione non si perfeziona nel caso di mancato superamento della verifica o degli esami previsti al termine di ciascun anno di corso.

Gli specializzandi dell'area sanitaria si iscrivono entro le seguenti scadenze.

| Anno di immatricolazione |           |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                          | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014  |
| Medici                   | 30/6/2015 | 30/6/2015 | 30/9/2015 | 15/12/2015 |
| Non medici               | 30/6/2015 | 30/6/2015 | 30/9/2015 | -----      |

Per l'iscrizione oltre il 30 settembre 2014 è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2014, a € 100,00 entro il 30 novembre 2014, a € 150,00 dopo il 30 novembre 2014. Il medesimo criterio si applica anche alle scadenze di iscrizione diversificate sopra descritte.

## Articolo 2 Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

- formalizzare la rinuncia per iscritto;
- restituire (se rilasciati) il libretto universitario, quello di tirocinio e la tessera magnetica;
- essere in regola con la posizione contributiva dell'anno accademico di ultima iscrizione.

Qualora la domanda venga formalizzata entro il 31 dicembre 2014 (per gli specializzandi di area sanitaria entro i tre mesi successivi alle scadenze indicate al punto 1.2), lo studente è comunque tenuto, a titolo di oneri amministrativi, al pagamento della somma corrispondente alla tassa di iscrizione (escluse tassa regionale e contributo CUS). I dottorandi con borsa che rinuncino in questo periodo sono comunque tenuti al pagamento della tassa regionale, valida per l'iscrizione.

## Articolo 3 Trasferimento "in entrata" (da altro ateneo)

### 3.1 Richiesta di "nulla osta"

Chi intenda trasferirsi da altra Università presso un corso di dottorato di ricerca o a una scuola di specializzazione dell'Università di Pisa deve presentare richiesta di "nulla osta" entro il 30 settembre 2014. Per la domanda presentata oltre tale termine il trasferimento può essere accolto con disposizione dirigenziale nei casi di gravi e comprovati motivi.

Gli specializzandi dell'area sanitaria devono presentare richiesta entro le seguenti scadenze.

| Anno di immatricolazione |           |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                          | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014  |
| Medici                   | 30/5/2015 | 5/6/2015  | 25/6/2015 | 20/11/2015 |

|            |           |          |           |       |
|------------|-----------|----------|-----------|-------|
| Non medici | 30/5/2015 | 5/6/2015 | 25/6/2015 | ----- |
|------------|-----------|----------|-----------|-------|

La richiesta di “nulla osta” al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nel corso di studio di provenienza. E’ consigliato allegare copia del libretto universitario e, ove previsto, del libretto che registra le attività pratiche e di tirocinio.

Non possono presentare richiesta di trasferimento in entrata gli iscritti a scuole di specializzazione di cui Pisa è sede “aggregata”.

L'ammissione di iscritti a corsi di dottorato di altra Università italiana o straniera che intendano trasferirsi presso l'Università di Pisa non dà diritto a borsa di studio finanziata sul bilancio dell'Ateneo.

### 3.2 Rilascio del “nulla osta”

L'Università di Pisa può rilasciare il “nulla osta” alle seguenti condizioni:

- a. il rispetto del limite massimo dei posti disponibili;
- b. il riconoscimento delle attività formative svolte e verifica della possibilità di completare proficuamente le attività previste dalla programmazione didattica dell'anno a cui si chiede l'iscrizione, deliberati dal competente organo accademico.

### 3.3 Adempimenti per il trasferimento

L'Università di Pisa comunica allo studente l'esito della richiesta di trasferimento. In caso di concessione del “nulla osta”, l'interessato deve provvedere personalmente allo svolgimento delle pratiche di trasferimento con l'Ateneo di provenienza.

Ricevuto dall'università di provenienza il “foglio di congedo”, l'Università di Pisa comunica all'interessato le modalità e il termine entro il quale iscriversi. Oltre tale termine sarà dovuta un'indennità di € 50,00 per il perfezionamento del procedimento di trasferimento.

All'atto dell'iscrizione è dovuto il versamento della prima rata della contribuzione.

## Articolo 4 Trasferimento “in uscita” (ad altro ateneo)

Chi intenda trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra università deve:

- presentare la richiesta entro il 30 settembre 2014. Per la domanda presentata oltre tale termine il trasferimento può essere accolto con disposizione dirigenziale nei casi:
  - di gravi e comprovati motivi;
  - per gli specializzandi dell'area sanitaria immatricolati a decorrere dall'anno accademico 2007/2008;
- dichiarare di avere ottenuto il “nulla osta” al trasferimento presso l'ateneo prescelto e, per gli specializzandi dell'area sanitaria, di avere ottenuto l'autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola di specializzazione dell'Università di Pisa;
- riconsegnare eventuali libretti (universitari e di tirocinio) e tessera magnetica.

La procedura di trasferimento in uscita per i dottorandi borsisti è consentita nel rispetto delle procedure previste dall'ateneo di destinazione e non dà diritto al mantenimento della borsa di studio conferita.

Non possono presentare richiesta di trasferimento in uscita gli iscritti a scuole di specializzazione “aggregata” di cui Pisa è sede amministrativa.

## Articolo 5 Interruzione (sospensione) della carriera

È consentito chiedere l'interruzione della carriera per uno dei motivi previsti dalle norme relative al corso di studio cui si è iscritti.

La richiesta scritta di interruzione (sospensione) deve indicare:

- la data di decorrenza dell'interruzione. Non è possibile chiedere l'interruzione con effetto retroattivo, né chiedere la riattivazione anticipata della carriera sospesa, salvo il caso di interruzione per motivi di gravidanza e di salute e dietro presentazione di idonea certificazione medica;
- la data in cui si intende riattivare la carriera;
- la motivazione della richiesta e idonea documentazione giustificativa: in particolare occorre allegare il certificato del medico specialista indicante in caso di malattia la prognosi e in caso di gravidanza la data presunta del parto.

Nei casi diversi da gravidanza e malattia, se consentiti:

- l'interruzione non è concessa d'ufficio, ma è accolta salvo diversa valutazione degli organi accademici competenti;
- non può essere richiesta più di una interruzione per il medesimo anno accademico;
- alla richiesta di interruzione deve essere allegata l'attestazione di versamento di € 261,00 per oneri amministrativi. Tali oneri non sono dovuti in caso di richiesta di prolungamento dell'interruzione;
- la durata dell'interruzione (o della proroga dell'interruzione stessa) può essere solo per periodi fissi di 3, 6, 9 e 12 mesi; quest'ultimo è il limite massimo di durata per l'intera durata del corso.

Nel periodo di interruzione (sospensione) non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa - pena la nullità.

Al termine del periodo di interruzione (sospensione) la carriera è automaticamente riattivata.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione (sospensione) può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, senza alcuna indennità.

## Articolo 6 Dottorato di ricerca - Norme specifiche

### 6.1 Dottorando in attesa di sostenere l'esame finale

Il dottorando che è in attesa di sostenere l'esame finale è colui che non è più iscritto a un corso di dottorato, ma è in procinto di discutere la tesi finale. Il dottorando in attesa di sostenere l'esame finale:

- cessa di avere diritto alla borsa di studio di dottorato;
- continua ad avere diritto allo spazio per lavorare, all'accesso alle strutture, al trattamento di missione, alla copertura assicurativa e alla mensa;
- non è soggetto al regime di incompatibilità previsto per le borse di studio;
- non può richiedere l'interruzione;
- sono esclusi dall'elettorato passivo i soli dottorandi in regime di proroga;
- non è tenuto al pagamento della contribuzione;
- può sostenere eventuali esami solo mediante iscrizione formale a corsi singoli
- può partecipare alla ripartizione dei corrispettivi relativi ai contratti delle prestazioni conto terzi.

### 6.2 Dottorando in convenzione internazionale e in cotutela

L'ammissione di un dottorando il cui status è disciplinato da convenzione internazionale o di cotutela è possibile solo per chi è già iscritto in qualità di dottorando all'università straniera convenzionata.

Il dottorando di cui al precedente comma, è esonerato totalmente d'ufficio dalla contribuzione e dalla tassa di finanziamento dell'attività sportiva e gode di tutti i servizi degli altri dottorandi; si applicano in ogni caso le disposizioni previste dalla specifica convenzione.

### 6.3 Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato

Lo studente che intenda rinunciare alla borsa di dottorato è tenuto a formalizzare la rinuncia per iscritto. La rinuncia è irrevocabile e non può essere retroattiva.

## Articolo 7 Medici specializzandi - Norme specifiche

### 7.1 Sospensione e assenze

La tabella di seguito riportata riassume le disposizioni del d.lgs. n.368/1999 in materia di sospensione della formazione per gravidanza o malattia (cosiddetti "impedimenti temporanei") e di assenze per motivi personali.

| SOSPENSIONE PER GRAVIDANZA E MALATTIA                                                                                                                                                                                                                              | ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 40 comma 3                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 40 comma 4                                                                                                                                                                                                                                        |
| <u>meno di 40 gg. lavorativi consecutivi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ la formazione non si sospende;</li> <li>❷ di norma l'attività formativa non svolta va recuperata entro l'anno di corso. Le modalità sono stabilite dalla Scuola.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• massimo 30 gg. per anno accademico;</li> <li>• preventivamente autorizzate, salvo casi di forza maggiore;</li> <li>• non vanno recuperate;</li> <li>• non interrompono l'erogazione del contratto.</li> </ul> |
| <u>più di 40 gg. lavorativi consecutivi (massimo un anno):</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>❶ la formazione è sospesa; si eroga la sola parte fissa del contratto;</li> <li>❷ l'assenza dalla formazione va recuperata</li> </ul>                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| con un periodo formativo di uguale durata; il contratto è erogato per intero. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

## 7.2 Recupero della sospensione

La durata della formazione specialistica non può essere ridotta.

Il periodo di sospensione della formazione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata.

Il periodo di sospensione si recupera, di norma, al termine della durata legale della specializzazione. Pertanto, sarà differito l'esame di diploma mentre - previo assenso del Consiglio della Scuola - gli esami di profitto potranno essere sostenuti nei tempi consueti.

## 7.3 Mancato superamento dell'esame di profitto

Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola, senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso.

Quanto sopra, ai sensi dell'articolo 37.5 del d.lgs. n. 368/1999 che dispone la risoluzione del contratto di formazione nel caso di *"mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione"*.

## 7.4 Formazione in strutture sanitarie "fuori rete formativa"

Gli eventuali periodi di formazione svolti in strutture sanitarie italiane o straniere non inserite nella rete formativa della scuola di specializzazione non possono avere una durata complessiva superiore a diciotto mesi.

## 7.5 Decorrenza anni accademici

Per gli specializzandi medici la decorrenza dell'anno accademico coincide con le date di seguito specificate.

| Anno accademico | Data di decorrenza                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010/2011       | 30 giugno 2011                                                                                  |
| 2011/2012       | 5 luglio 2012                                                                                   |
| 2012/2013       | 8 agosto 2013                                                                                   |
| 2013/2014       | 10 dicembre 2014 / 18 dicembre 2014 /<br>13 gennaio 2015 / 23 gennaio 2015 / 4<br>febbraio 2015 |

## Articolo 8 Norme finali

Le norme del presente articolato definiscono i profili amministrativi delle singole procedure e vanno lette congiuntamente con quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione studentesca per quanto riguarda il correlato regime contributivo e dalle normative specifiche per tutti gli altri aspetti.

Le istanze di immatricolazione, di interruzione (sospensione) e di rinuncia agli studi (da intendersi per i dottorandi anche quella effettuata in prossimità dell'esame finale) sono soggette ad imposta di bollo per l'importo attualmente previsto di € 16,00.

Le procedure del presente testo sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva dello studente, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.